Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 140

# GAZZETTA  UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Lunedì, 22 giugno 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8024 Semestrale L. 4516
Trimestrale L. 2516 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

**L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1,2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma**

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, vegganst le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA — presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni — via XX Settembre — Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 — Firenze, via Cavour n. 46 r — Napoli, via Chiaia n. 5 — Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1953



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI ED ESAMI



### SUPPLEMENTI ORDINARI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1953, n. 451.

**Disposizioni sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche per l'anno scolastico 1952-53.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare norme con forza di legge per disciplinare gli esami delle sessioni del corrente anno nelle scuole secondarie di ogni ordine e grado;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le norme sugli scrutini e gli esami nelle scuole secondarie e artistiche, contenute nel decreto-legge 24 giugno 1952, n. 649, convertito in legge con la legge 25 luglio 1952, n. 1059, sono richiamate in vigore per l'anno scolastico 1952-53, con le seguenti modificazioni:

L'art. 5 è sostituito dal seguente:

« Nelle provincie di Bolzano e Gorizia i membri della Commissione per esami in lingua tedesca e in lingua slovena possono essere scelti anche fra i non abilitati che abbiano almeno tre anni di insegnamento nelle scuole secondarie superiori statali, purchè forniti di laurea ».

L'art. 6 è sostituito dal seguente:

« E' data facoltà al presidente di aggregare alla Commissione giudicatrice, scegliendoli preferibilmente fra gli insegnanti di ruolo, membri particolarmente competenti, con voto consultivo, per l'accertamento della preparazione dei candidati in materie speciali ».

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 giugno 1953

EINAUDI

De Gasperi — Segni — Pella

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1953*
*Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 62.* — Palla

DECRETO-LEGGE 21 giugno 1953, n. 452.

**Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69, che prevede l'ammasso totale del frumento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre, nell'imminenza del raccolto, la limitazione dell'ammasso del frumento ad un'aliquota soltanto dell'intera produzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il tesoro, per le finanze e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

L'ammasso del frumento di produzione nazionale sarà effettuato per contingente anzichè per la totalità del prodotto come previsto dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 maggio 1947, n. 439, ratificato, con modificazioni, con la legge 11 febbraio 1952, n. 69.

Il contingente nazionale sarà determinato dal Ministro per l'agricoltura e le foreste, di concerto con il Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Per l'esecuzione dell'ammasso di cui al precedente articolo sono richiamate in vigore le disposizioni contenute nella legge 10 luglio 1951, n. 541.

Art. 3.

Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere lo stesso giorno per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Napoli, addì 21 giugno 1953

EINAUDI

De Gasperi — Fanfani — Zoli — Pella — Vanoni — Campilli

Visto, *il Guardasigilli*: Zoli
*Registrato alla Corte dei conti, addì 21 giugno 1953*
*Atti del Governo, registro n. 77, foglio n. 63.* — Palla

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1953.

**Valore da attribuire al cotone contenuto nei manufatti esportati nel 1° semestre dell'anno 1953.**

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273;

Ritenuto che il valore medio del cotone importato dall'estero nel secondo semestre dell'anno 1952 è risultato di L. 584 per ogni chilogrammo di cotone greggio e di L. 90 per ogni chilogrammo di cotone rigenerato;

Decreta:

Ai fini della restituzione prevista dall'art. 2 del decreto legislativo 6 aprile 1948, n. 273, il valore da attribuire al quantitativo di cotone contenuto nei manufatti esportati dal 1° gennaio al 30 giugno 1953 ed in-

dicato in peso nelle bollette di esportazione, è stabilito come appresso:

cotone greggio: L. 584 per kg.;
cotone rigenerato: L. 90 per kg.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 13 aprile 1953

*Il Ministro*: VANONI

*Registrato alla Corte dei conti, addì* 25 *maggio* 1953
*Registro n.* 13 *Finanze, foglio n.* 134

**(2930)**

---

DECRETO MINISTERIALE 8 maggio 1953.

**Rinnovazione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264, che stabilisce, in due anni, la durata in carica dei membri componenti delle Commissioni provinciali per il collocamento;

Visto il decreto Ministeriale 23 gennaio 1950 di costituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Treviso e considerata la necessità di provvedere alla rinnovazione della Commissione stessa;

Viste le designazioni fatte dalle associazioni interessate su richiesta del competente Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

Decreta:

*Articolo unico.*

E' ricostituita nella provincia di Treviso, presso l'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, la Commissione provinciale per il collocamento composta dai signori:

*Presidente*:

Zaggia rag. Giuseppe, direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro:

Bergamini Egone, funzionario dell'Ufficio del lavoro, designato a sostituire il presidente in caso di assenza.

*Membri*:

Zambelli ing. Umberto, rappresentante del Genio civile;

De Marco rag. Annibale, rappresentante della Camera di commercio, industria e agricoltura;

Serena dott. Giuseppe, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Fregonese Elio, Bianca Norberto, Cibin Elio, Pavan Agostino, Zanol Silvio, Sbarra Luigi e Arenale Mario, rappresentanti dei lavoratori;

Fantini dott. Fulvio, Pasquinelli ing. Cesare, Vaccari dott. Gino e Scarpa dott. Giuseppe, rappresentanti dei datori di lavoro;

Scardellato Amedeo, rappresentante dei coltivatori diretti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 8 maggio 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

**(2848)**

DECRETO MINISTERIALE 30 maggio 1953.

**Autorizzazione alla produzione e immissione al commercio di « acquavite di genziana ».**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
E
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E FORESTE

Visto l'art. 10 della legge 7 dicembre 1951, n. 1559, sulla disciplina della produzione e del commercio delle acquaviti;

Sentito l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decretano:

E' autorizzata la produzione e la immissione al commercio di « acquavite di genziana » ottenuta dalla distillazione del mosto fermentato derivante dalle radici di « Genziana Lutea » poste a fermentare in acqua, in presenza di sostanza zuccherina o saccarificata in quantità non superiore al 3 % del peso delle radici.

E' consentita l'aromatizzazione complementare con sostanze vegetali innocue.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 maggio 1953

*Il Ministro per l'industria e per il commercio*
CAMPILLI

*Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste*
FANFANI

**(2931)**

---

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1953.

**Determinazione del valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti dalle aziende della provincia di Latina, inquadrate nella Cassa unica degli assegni familiari.**

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 3 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerare ai fini del calcolo dei contributi per gli assegni familiari;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini del versamento dei contributi per gli assegni familiari, il valore in contanti delle retribuzioni in natura corrisposte ai lavoratori dipendenti da tutte le aziende della provincia di Latina, appartenenti a tutti i settori della Cassa unica per gli assegni familiari, è determinato nella misura seguente:

vitto: L. 5100 mensili per due pasti giornalieri;
alloggio: L. 900 mensili.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 3 giugno 1953

*Il Ministro*: RUBINACCI

**(2932)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Trasferimento dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno in località Fresonara nel comune di Arcola.**

Il Ministero della difesa-Esercito rende noto che con decreto interministeriale 10 ottobre 1952, n. 21, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare al patrimonio dello Stato di un appezzamento di terreno (mq. 555) in località Fresonara nel comune di Arcola.

(2808)

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », in Sabaudia, e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione della Società cooperativa agricola « Paola di Sabaudia », con sede in Sabaudia, costituita con atto in data 18 luglio 1946 del dott. Giuseppe Altieri, notaio in Latina, ed è stato nominato commissario governativo il perito agrario sig. Giorgio Candeo.

(2835)

**Scioglimento del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo « Spacci popolari », con sede in Roma, e nomina del commissario.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 31 maggio 1953, è stato sciolto il Consiglio di amministrazione ed il Collegio sindacale della Società cooperativa di consumo « Spacci popolari », con sede in Roma, ed è stato nominato commissario governativo il dott. Giovanni Martini.

(2815)

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Determinazione del perimetro dei sub-bacini montani e gronde montane, interessanti la bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio, in provincia di Latina.**

Con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 1952, registrato dalla Corte dei conti il 22 aprile 1953 al registro n. 6, foglio n. 315, è stato determinato il perimetro dei sub-bacini montani e gronde montane, interessanti la bonifica della Piana di Fondi e Monte San Biagio, in provincia di Latina.

(2882)

**Revoca della zona venatoria di ripopolamento e cattura di Campagnano Romano e Rignano Flaminio e costituzione della medesima in « zona 23 » (Roma).**

La zona di ripopolamento e cattura di Campagnano Romano e Rignano Flaminio (Roma), della estensione di ettari 1850, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 25 luglio 1951, viene revocata.

Nella zona suddetta la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, rimangono vietate, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(2883)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

**Vacanza della cattedra di elettrotecnica presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1946, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di ingegneria dell'Università di Bologna, è vacante la cattedra di elettrotecnica cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2973)

**Vacanza della cattedra di pedagogia presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di magistero dell'Università di Torino è vacante la cattedra di pedagogia, cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento predetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della Facoltà interessata entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2974)

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

**Variante al piano di ricostruzione di Pescara relativo al giardino pubblico prospiciente via Matteotti e piazza 1° Maggio.**

Con decreto Ministeriale 13 giugno 1953, n. 1835, è stato approvato, previa decisione sulle opposizioni presentate, il progetto di variante al piano di ricostruzione di Pescara relativo al giardino pubblico prospiciente via Matteotti e piazza 1° Maggio vistato in due planimetrie in scala 1:2000.

Per l'esecuzione del citato progetto resta fermo il termine stabilito per l'attuazione del piano di ricostruzione originario, fissato al 30 aprile 1957.

(2919)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 138

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

**Cambi del 20 giugno 1953**

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse* (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A. | Lit. | 624,89 |
| 1 dollaro canadese | » | 626,50 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,69 |

**Cambi di compensazione**

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. | 12,50 | per | franco belga |
| Danimarca | » | 90,46 | » | corona danese |
| Egitto | » | 1794,55 | » | lira egiziana |
| Francia | » | 1,785 | » | franco francese |
| Germania | » | 148,77 | » | marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » | 87,48 | » | corona norvegese |
| Olanda | » | 164,44 | » | fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » | 120,78 | » | corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » | 142,90 | » | franco svizzero |

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Sessione di esami di abilitazione alla libera docenza per l'anno 1953

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Veduta la legge 26 marzo 1953, n. 188, con la quale sono state dettate disposizioni sugli esami di abilitazione alla libera docenza;

Veduta la propria ordinanza 11 aprile 1953, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 86 del successivo 14 aprile, con la quale sono stati determinati — ai sensi dell'art. 6 della citata legge 26 marzo 1953, n. 188 — modalità e termini per la presentazione di domande per l'inclusione, nell'ordinanza relativa alla sessione d'esami d'abilitazione da indire nella prima applicazione della legge stessa, di discipline non previste dall'ordinamento didattico delle Università e degli Istituti di istruzione superiore;

Vedute le deliberazioni adottate dalla Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188, in ordine alle discipline non previste dall'ordinamento didattico;

Sentita la medesima Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione in ordine alle discipline, previste dall'ordinamento didattico, da includere nell'ordinanza relativa alla sessione d'esami ed in ordine al numero massimo di abilitazioni da concedere, sia per le discipline stesse, sia per quelle di cui al precedente comma;

Dispone:

Art. 1.

*Discipline — Numero delle abilitazioni*

E' indetta la sessione dell'anno 1953 per gli esami di abilitazione alla libera docenza nelle Università e negli Istituti d'istruzione superiore.

Nell'elenco unito alla presente ordinanza sono indicate le discipline previste dal vigente ordinamento didattico delle Università e degli Istituti d'istruzione superiore, e quelle non previste dall'ordinamento stesso, in relazione alle quali sono indetti gli esami di abilitazione. Per ciascuna disciplina è altresì indicato, ai sensi dell'art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1953, n. 188, il numero massimo di abilitazioni che possono concedersi nella presente sessione.

Art. 2.

*Domanda — Documenti — Tassa*

Coloro che intendono sostenere gli esami per l'abilitazione nelle discipline di cui al secondo comma del precedente articolo, sono tenuti a farne domanda al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale dell'istruzione superiore — Div. I), entro il termine indicato dal successivo art. 5.

La domanda, da redigersi in carta legale da L. 32, deve contenere l'indicazione della disciplina per la quale si chiede l'ammissione agli esami; deve, inoltre recare il preciso recapito che il candidato elegge agli effetti della presente ordinanza.

La domanda stessa dev'essere corredata dei seguenti documenti:

1) atto o certificato di nascita;

2) certificato comprovante che il candidato è cittadino italiano. Agli effetti della presente ordinanza sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non residenti nel territorio nazionale e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge;

3) certificato generale rilasciato dal casellario giudiziario;

4) certificato di buona condotta, rilasciato dal Sindaco dei Comuni nei quali il candidato ha avuto la residenza nell'ultimo triennio (rispetto alla data del presente bando);

5) certificato da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a' termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

6) diploma di laurea o certificato di laurea, da cui risulti che il candidato ha conseguito la laurea stessa presso una Università od un Istituto d'istruzione superiore italiano da almeno cinque anni rispetto alla scadenza del termine di cui all'art. 5 della presente ordinanza e cioè prima del 1° settembre 1948. Potranno tuttavia essere ammessi agli esami, a giudizio della Commissione esaminatrice, anche i candidati che:

*a*) abbiano conseguito la laurea dopo il 31 agosto 1948;

*b*) siano sforniti di laurea purchè, in tal caso, abbiano compiuto o compiranno il trentesimo anno di età entro il 31 agosto 1953;

7) ricevuta mod. 72-A, rilasciata da un procuratore del Registro comprovante il pagamento della tassa di L. 10.000 (diecimila) (art. 5 legge 26 marzo 1953 n. 188);

8) qualsiasi altro documento o titolo che il candidato ritenga utile presentare nel proprio interesse;

9) elenco, in duplice copia, di tutti i documenti che si presentano.

Art. 3.

*Documenti di rito: modalità, legalizzazioni*

I certificati di cui al precedente articolo debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo; quelli di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5) debbono essere legalizzati.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi rispetto al termine del 31 agosto 1953, di cui all'art. 5 della presente ordinanza.

I candidati che siano dipendenti di ruolo di Amministrazioni dello Stato sono dispensati dal presentare i documenti di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5), purchè comprovino tale loro qualità presentando una attestazione, in carta legale, rilasciata dall'autorità dalla quale dipendono, e da cui risulti che si trovano in attività di servizio.

I certificati di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) non vengono restituiti ai candidati ammessi agli esami di abilitazione.

Art. 4.

*Partecipazione ad esami per più discipline*

Coloro che intendono partecipare agli esami per più discipline debbono presentare domande separate: una soltanto dovrà essere documentata in modo completo. Nelle altre si potrà fare riferimento ai documenti uniti alla prima domanda.

Per ciascuna domanda dovrà effettuarsi il versamento della tassa di L. 10.000 (diecimila) allegandovi la relativa ricevuta, rilasciata dall'Ufficio del registro.

Fuori del caso previsto dal presente articolo, non è ammesso il riferimento a domande presentate per altri scopi, anche se prodotte presso altri uffici del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 5.

*Termini per la presentazione di domande e documenti*

Le domande, corredate dei documenti richiesti, dovranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale istruzione superiore — Div. I) entro il 31 agosto 1953.

Non sarà dato corso alle domande che pervengano al Ministero oltre il detto termine o che non siano corredate di tutti i documenti di cui ai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del precedente art. 2 (ovvero del certificato od atto di nascita e dell'attestazione di cui all'art. 3, comma terzo) e della ricevuta attestante il versamento della tassa di L. 10.000 (diecimila), oltrechè del diploma o certificato di laurea.

I candidati che abbiano conseguito la laurea dopo il 31 agosto 1948 o che siano sprovvisti di laurea dovranno farne esplicita menzione nella domanda.

Dopo il predetto termine del 31 agosto 1953 il Ministero potrà consentire soltanto la regolarizzazione di documenti (semprechè trattisi di documenti che siano pervenuti nel termine stesso) assegnando all'uopo un successivo termine, comunque non superiore ai quindici giorni.

I candidati che alla data di pubblicazione della presente ordinanza si trovino all'estero potranno essere ammessi agli esami qualora presentino, entro il termine del 31 agosto 1953 la sola domanda, insieme con una dichiarazione, in carta legale, rilasciata dalla competente autorità consolare, e da cui risulti la permanenza all'estero nel periodo indicato. Detti candidati sono tenuti a produrre tutti i documenti prescritti entro il successivo 30 settembre 1953.

Art. 6.

*Pubblicazioni: termine per l'invio al Ministero ed ai commissari*

Entro il successivo termine che sarà reso noto mediante un'ulteriore ordinanza, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale*, i candidati sono tenuti ad inviare a ciascun componente la Commissione giudicatrice una serie delle pubblicazioni che riterranno di presentare, insieme con un elenco delle pubblicazioni stesse ed un *curriculum* della propria attività scientifica e didattica.

Entro lo stesso termine di cui alla predetta ordinanza i candidati dovranno inviare al Ministero un'altra serie delle pubblicazioni con il relativo elenco ed una copia del *curriculum*.

E' consentita la presentazione dei soli lavori pubblicati.

Presso il Ministero dovranno essere depositate le pubblicazioni in copia unica ed i disegni e progetti.

Per la tempestività dell'invio si terrà conto unicamente delle pubblicazioni presentate al Ministero.

Art. 7.

*Commissioni Prove d'esame*

Il giudizio di merito sui candidati è pronunziato, per sciascuna disciplina, da una Commissione composta di tre professori della materia o di materia affine (od, in mancanza, di cultori della materia), nominata ai sensi dell'art. 3 della legge 26 marzo 1953, n. 188. Della composizione delle Commissioni sarà data pubblicazione con l'ordinanza di cui al precedente articolo.

La Commissione decide preliminarmente circa l'ammissibilità dei candidati forniti di laurea conseguita da meno di cinque anni e dei candidati ultratrentenni che siano sforniti di laurea.

La Commissione ha altresì facoltà di non ammettere alla conferenza - di cui al seguente comma - i candidati i cui titoli essa giudichi tali da doversi escludere la possibilità dell'abilitazione.

I candidati ammessi alle ulteriori prove, sono tenuti a sostenere una conferenza sui titoli, e prove didattiche ed, eventualmente, sperimentali e scritte, secondo modalità determinate dalla Commissione.

Tutte le prove (eccettuate quelle scritte, ove la Commissione ritenga di far luogo alle prove stesse) sono pubbliche. Il tema per la prova didattica deve essere assegnato almeno ventiquattro ore prima dello svolgimento della prova stessa.

La Commissione può, tuttavia, dispensare dalle prove didattiche quei candidati la cui attitudine essa giudichi già indubbiamente accertata.

Le Commissioni si riuniscono in Roma.

Ai candidati è data individualmente notizia, a cura del Ministero mediante lettera raccomandata o telegramma indirizzato al recapito indicato nella domanda, del giorno e dell'ora in cui sono tenuti a presentarsi per le prove.

Art. 8.

*Relazione della Commissione*

Terminate le operazioni d'esame, la Commissione concreta in una motivata relazione conclusiva il suo giudizio sul valore scientifico e sull'attitudine didattica di ciascun candidato esaminato, procedendo altresì alla formazione della graduatoria di merito entro il numero massimo previsto, per la disciplina, dall'elenco unito alla presente ordinanza.

Il Ministro, udito il parere della Sezione I del Consiglio superiore della pubblica istruzione sulla regolarità degli atti della Commissione, decide della loro approvazione.

La relazione è pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 9.

*Conferimento dell'abilitazione*

L'abilitazione è conferita, con decreto del Ministro, ai candidati graduati entro il numero massimo previsto, per ciascuna disciplina, dall'elenco unito alla presente ordinanza. Tale numero non può essere superato in nessun caso (art. 2, ultimo comma, della legge 26 marzo 1953, n 188).

Della presente ordinanza, che sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, i rettori delle Università ed i direttori degli Istituti d'istruzione superiore cureranno la divulgazione con apposito avviso all'albo dell'Ateneo ed in ogni altro modo che riterranno opportuno.

Roma, addì 10 giugno 1953

*Il Ministro*: SEGNI

DISCIPLINE NUMERO MASSIMO DI ABILITAZIONI

*A)*

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 1. Demografia | 1 |
| 2 Diritto agrario | 2 |
| 3. Diritto amministrativo | 2 |
| 4. Diritto canonico | 1 |
| 5. Diritto civile | 4 |
| 6. Diritto commerciale | 5 |
| 7. Diritto costituzionale | 2 |
| 8. Diritto del lavoro | 2 |
| 9. Diritto della navigazione | 2 |
| 10. Diritto ecclesiastico | 3 |
| 11. Diritto internazionale | 2 |
| 12. Diritto penale | 3 |
| 13. Diritto processuale civile | 3 |
| 14. Diritto romano | 4 |
| 15. Filosofia del diritto | 3 |
| 16. Istituzioni di diritto pubblico | 1 |
| 17. Politica economica e finanziaria | 1 |
| 18. Procedura penale | 3 |
| 19. Scienza delle finanze e diritto finanziario | 2 |
| 20. Statistica | 2 |
| 21. Statistica economica | 1 |
| 22. Storia del diritto italiano | 3 |
| 23 Storia del diritto romano | 3 |
| 24. Storia delle dottrine economiche | 1 |
| 25. Storia delle dottrine politiche | 3 |
| 26. Sociologia criminale | 1 |

*B)*

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 1. Economia politica | 3 |
| 2. Geografia economica | 2 |
| 3. Matematica finanziaria | 3 |
| 4. Merceologia | 3 |
| 5. Storia economica | 3 |
| 6. Tecnica industriale e commerciale | 5 |
| 7. Diritto tributario | 2 |

*C)*

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 1. Archeologia cristiana | 2 |
| 2. Archeologia e storia dell'arte greca e romana | 4 |
| 3. Assiriologia ed archeologia orientale | 1 |
| 4. Biblioteconomia e bibliografia | 1 |
| 5. Ebraico e lingue semitiche comparate | 1 |
| 6. Egittologia | 1 |
| 7. Estetica | 2 |
| 8. Etnografia | 1 |
| 9. Etnologia | 1 |
| 10 Filologia bizantina | 2 |
| 11. Filologia greco-latina | 2 |
| 12. Filologia romanza | 4 |
| 13. Filologia slava | 1 |
| 14. Filosofia della religione | 1 |
| 15. Filosofia morale | 4 |
| 16. Filosofia teoretica | 6 |
| 17. Geografia | 3 |
| 18. Geografia fisica | 1 |
| 19. Glottologia | 4 |
| 20. Grammatica greca e latina | 2 |
| 21. Letteratura cristiana antica | 2 |
| 22. Letteratura delle tradizioni popolari | 2 |
| 23. Letteratura greca | 4 |
| 24. Letteratura italiana | 12 |
| 25. Letteratura latina | 6 |
| 26. Lingua e letteratura albanese | 1 |
| 27. Lingua e letteratura araba | 1 |
| 28. Lingua e letteratura francese | 4 |
| 29. Lingua e letteratura inglese | 4 |
| 30. Lingua e letteratura persiana | 1 |
| 31. Lingua e letteratura portoghese | 1 |
| 32. Lingua e letteratura russa | 1 |
| 33. Lingua e letteratura serbo-croata | 1 |
| 34. Lingua e letteratura spagnola | 2 |
| 35. Lingua e letteratura tedesca | 3 |
| 36. Lingua e letteratura ungherese | 1 |
| 37. Lingua, letteratura e storia cinese | 1 |

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 38. Lingua, letteratura e storia giapponese | 1 |
| 39. Numismatica | 1 |
| 40. Paleografia e diplomatica | 2 |
| 41. Paletnologia | 2 |
| 42. Papirologia | 1 |
| 43. Pedagogia | 5 |
| 44. Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente | 1 |
| 45. Sanscrito | 3 |
| 46. Storia del cristianesimo | 2 |
| 47. Storia della filosofia | 6 |
| 48. Storia della filosofia antica | 1 |
| 49. Storia della filosofia medioevale | 1 |
| 50. Storia dell'arte del Medio ed Estremo Oriente | 1 |
| 51. Storia dell'arte medioevale e moderna | 4 |
| 52. Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea | 3 |
| 53. Storia della letteratura latina medioevale | 2 |
| 54. Storia della lingua italiana | 4 |
| 55. Storia della musica | 1 |
| 56. Storia delle religioni | 2 |
| 57. Storia del Risorgimento | 4 |
| 58. Storia greca | 1 |
| 59. Storia greca e romana | 3 |
| 60. Storia medioevale | 4 |
| 61. Storia moderna | 4 |
| 62. Storia romana | 2 |
| 63. Topografia dell'Italia antica | 1 |
| 64. Archivistica | 1 |
| 65. Filosofia della scienza | 1 |
| 66. Letteratura nord-americana | 1 |
| 67. Letteratura umanistica | 1 |
| 68. Letterature scandinave | 1 |

*D)*

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 1. Anatomia chirurgica e corso di operazioni | 8 |
| 2. Anatomia e istologia patologica | 20 |
| 3. Anatomia umana normale | 10 |
| 4. Chimica biologica | 10 |
| 5. Clinica chirurgica generale e terapia chirurgica | 15 |
| 6. Clinica delle malattie nervose e mentali | 15 |
| 7. Clinica delle malattie tropicali e subtropicali | 3 |
| 8. Clinica dermosifilopatica | 12 |
| 9. Clinica medica generale e terapia medica | 12 |
| 10. Clinica oculistica | 12 |
| 11. Clinica odontoiatrica | 6 |
| 12. Clinica ortopedica | 10 |
| 13. Clinica ostetrica e ginecologica | 20 |
| 14. Clinica otorinolaringoiatrica | 15 |
| 15. Clinica pediatrica | 15 |
| 16. Farmacologia | 10 |
| 17. Fisiologia umana | 10 |
| 18. Idrologia medica | 4 |
| 19. Igiene | 12 |
| 20. Istologia ed embriologia generale | 6 |
| 21. Malattie infettive | 9 |
| 22. Medicina del lavoro | 8 |
| 23. Medicina legale e delle assicurazioni | 10 |
| 24. Microbiologia | 8 |
| 25. Parassitologia | 6 |
| 26. Patologia generale | 10 |
| 27. Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica | 24 |
| 28. Patologia speciale medica e metodologia clinica | 30 |
| 29. Psicologia | 4 |
| 30. Puericultura | 6 |
| 31. Radiologia | 10 |
| 32. Semeiotica medica | 12 |
| 33. Storia della medicina | 2 |
| 34. Tisiologia | 12 |
| 35. Urologia | 6 |
| 36. Anestesiologia | 4 |
| 37. Chirurgia toracica | 3 |
| 38. Clinica psichiatrica | 4 |
| 39. Genetica umana | 3 |
| 40. Medicina costituzionale ed endocrinologia | 4 |
| 41. Neuro-chirurgia | 3 |

*E)*

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 1. Analisi matematica (algebrica ed infinitesimale) | 6 |
| 2. Analisi superiore | 2 |
| 3. Anatomia comparata | 8 |
| 4. Antropologia | 2 |
| 5. Astronomia | 3 |
| 6. Botanica | 8 |
| 7. Biologia generale | 5 |
| 8. Chimica analitica | 6 |
| 9. Chimica applicata | 4 |
| 10. Chimica delle fermentazioni e batteriologia industriale | 3 |
| 11. Chimica fisica | 6 |
| 12. Chimica generale ed inorganica | 8 |
| 13. Chimica industriale | 3 |
| 14. Chimica organica | 6 |
| 15. Chimica organica industriale | 3 |
| 16. Fisica matematica | 3 |
| 17. Fisica sperimentale | 16 |
| 18. Fisica superiore | 8 |
| 19. Fisica teorica | 4 |
| 20. Fisica terrestre | 3 |
| 21. Elettrochimica | 3 |
| 22. Fisiologia generale | 6 |
| 23. Fisiologia vegetale | 4 |
| 24. Genetica | 5 |
| 25. Geochimica | 1 |
| 26. Geodesia | 2 |
| 27. Geologia | 2 |
| 28. Geologia applicata | 2 |
| 29. Geometria algebrica | 2 |
| 30. Geometria analitica con elementi di proiettiva e geometria descrittiva con disegno | 6 |
| 31. Geometria differenziale | 2 |
| 32. Idrobiologia e pescicoltura | 3 |
| 33. Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno | 9 |
| 34. Mineralogia | 2 |
| 35. Paleontologia | 2 |
| 36. Radioattività | 2 |
| 37. Scienze dei metalli | 3 |
| 38. Scienza dell'alimentazione | 6 |
| 39. Siderurgia e metallurgia | 3 |
| 40. Storia delle matematiche | 2 |
| 41. Teoria dei numeri | 2 |
| 42. Topologia | 2 |
| 43. Vulcanologia | 1 |
| 44. Zoologia | 8 |
| 45. Astrofisica | 2 |
| 46. Chimica delle sostanze coloranti | 3 |
| 47. Chimica delle sostanze esplosive | 3 |
| 48. Chimica teorica | 2 |
| 49. Fisica nucleare | 6 |
| 50. Micropaleontologia | 2 |
| 51. Mineralogia applicata | 2 |
| 52. Radiochimica | 2 |
| 53. Sismologia | 3 |
| 54. Speleologia | 1 |
| 55. Strutturistica chimica | 3 |

*F)*

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 1. Aerodinamica | 3 |
| 2. Aerologia | 2 |
| 3. Architettura e composizione architettonica | 4 |
| 4. Architettura navale | 2 |
| 5. Architettura tecnica | 4 |
| 6. Arte mineraria | 2 |
| 7. Comunicazioni elettriche | 4 |
| 8. Costruzioni aeronautiche | 2 |
| 9. Costruzione di macchine | 4 |
| 10. Costruzione di macchine elettriche | 2 |
| 11. Costruzioni idrauliche | 4 |
| 12. Costruzioni in legno, ferro e cemento armato | 3 |
| 13. Costruzioni marittime | 2 |
| 14. Costruzioni navali mercantili | 2 |
| 15. Costruzioni stradali e ferroviarie | 4 |
| 16. Disegno | 2 |
| 17. Elettrotecnica | 6 |

| Discipline | Numero massimo di abilitazioni |
|---|---|
| 18. Estimo civile e rurale | 2 |
| 19. Fisica tecnica | 6 |
| 20. Geofisica mineraria | 2 |
| 21. Giacimenti minerari | 2 |
| 22. Idraulica | 6 |
| 23. Idraulica agraria | 2 |
| 24. Impianti industriali elettrici | 3 |
| 25. Impianti industriali meccanici | 4 |
| 26. Macchine | 6 |
| 27. Macchine marine | 2 |
| 28. Meccanica applicata alle macchine | 6 |
| 29. Metallurgia e metallografia | 3 |
| 30. Misure elettriche | 3 |
| 31. Motori per aeromobili | 2 |
| 32. Radiotecnica | 5 |
| 33. Scienza delle costruzioni | 8 |
| 34. Tecnica ed economia dei trasporti | 4 |
| 35. Tecnica urbanistica | 3 |
| 36. Tecnologie generali | 3 |
| 37. Tecnologie speciali | 3 |
| 38. Topografia con elementi di geodesia | 3 |
| 39. Trazione elettrica | 3 |
| 40. Aerodinamica sperimentale | 2 |
| 41. Costruzione dei missili | 2 |
| 42. Elettronica | 2 |
| 43. Estimo industriale | 2 |
| 44. Impianti nucleari | 2 |
| 45. Tecnica della illuminazione | 2 |
| 46. Tecnica delle fondazioni e costruzioni in terra | 2 |
| 47. Tecnologie tessili | 5 |
| *G)* | |
| 1. Architettura degli interni, arredamento e decorazione | 5 |
| 2. Caratteri distributivi degli edifici | 2 |
| 3. Caratteri stilistici e costruttivi dei monumenti | 4 |
| 4. Composizione architettonica | 5 |
| 5. Disegno dal vero | 3 |
| 6. Elementi di architettura e rilievo dei monumenti | 3 |
| 7. Estimo ed esercizio professionale | 2 |
| 8. Restauro dei monumenti | 4 |
| 9. Scenografia | 3 |
| 10. Storia dell'arte e storia e stili dell'architettura. | 4 |
| 11. Tecnologia dei materiali e tecnica delle costruzioni | 2 |
| 12. Urbanistica | 6 |
| *H)* | |
| 1. Chimica bromatologica | 6 |
| 2 Biochimica applicata | 3 |
| 3. Chimica di guerra | 3 |
| 4. Chimica farmaceutica e tossicologica | 8 |
| 5. Idrologia | 2 |
| 6. Tecnica e legislazione farmaceutica | 3 |
| 7. Chimica tossicologica | 3 |
| *I)* | |
| 1. Agricoltura tropicale e subtropicale | 1 |
| 2. Agronomia e coltivazioni erbacee | 4 |
| 3. Alpicoltura e selvicoltura | 2 |
| 4. Anatomia e fisiologia degli animali domestici | 2 |
| 5. Chimica agraria | 4 |
| 6. Coltivazioni arboree | 4 |
| 7. Economia e politica agraria | 4 |
| 8. Entomologia agraria | 2 |
| 9. Estimo rurale e contabilità | 2 |
| 10. Idraulica agraria, con applicazioni di disegno | 2 |
| 11. Industrie agrarie enologia, caseificio, oleificio. | 4 |
| 12. Meccanica agraria, con applicazioni di disegno | 2 |
| 13. Microbiologia agraria e tecnica | 4 |
| 14. Orticoltura e floricoltura | 1 |
| 15. Olivicoltura | 2 |
| 16. Patologia vegetale | 2 |
| 17. Topografia e costruzioni rurali, con applicazioni di disegno | 2 |
| 18. Zoocolture | 4 |
| 19. Ecologia forestale | 2 |
| 20. Geopodologia | 3 |
| 21. Storia dell'agricoltura | 1 |
| *L)* | |
| 1. Anatomia degli animali domestici con istologia ed embriologia | 2 |
| 2. Approvvigionamenti annonari, mercati ed industrie degli alimenti di origine animale | 1 |
| 3. Fisiologia generale e speciale degli animali domestici e chimica biologica | 4 |
| 4. Igiene zootecnica | 3 |
| 5. Malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria | 3 |
| 6. Microbiologia ed immunologia | 3 |
| 7. Ostetricia e ginecologia | 2 |
| 8 Patologia generale ed anatomia patologica | 2 |
| 9. Patologia speciale e clinica medica | 3 |
| 10. Tecnica delle autopsie e diagnostica cadaverica | 1 |
| 11. Zootecnica generale | 5 |
| 12. Alimentazione del bestiame | 1 |

(2872)

## MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

**Diario delle prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da trarsi dagli ufficiali di complemento.**

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale 9 dicembre 1952, con il quale è stato indetto un concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti dei carabinieri in servizio permanente da trarsi dagli ufficiali di complemento;

Ravvisata la necessità di fissare i giorni in cui dovranno aver luogo le prove scritte del concorso di cui sopra;

Accertata l'impossibilità di effettuare tali prove presso la sede del Comando della Scuola ufficiali dei carabinieri;

Decreta:

*Articolo unico.*

Le prove scritte del concorso per il reclutamento straordinario di cinquanta sottotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, da trarsi dagli ufficiali di complemento, indetto con decreto Ministeriale 9 dicembre 1952, avranno luogo alle ore 8 dei giorni 10 e 11 luglio 1953 in Roma presso il « Palazzo degli esami » e presso il Comando del Corpo di sicurezza della Somalia per i residenti in quel territorio.

Roma, addì 13 giugno 1953

*Il Ministro:* PACCIARDI

(2978)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.